



**COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE**  
Provincia di Siracusa

**II^ COMMISSIONE CONSILIARE**

Riunione del 15/04/2016

Convocata il 07/04/2016 avviso nr. Prot. 3179

**Oggetto della discussione:**

**1. Deliberazione di GM n. 46 del 04.04.2016 ad oggetto:**

**“Approvazione degli schemi di:**

- **Rendiconto autorizzatorio 2015, disciplinato dal D. lgs. N. 267/2000 in vigore dal 31.12.2014, dal DPR n. 194/96;**
- **Rendiconto conoscitivo 2015, disciplinato dall' art. 11, comma 13, del D. lgs. 118/2011.**
- **Relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2015.”**

Atto trasmesso in data 05/04/2016 nota nr. Prot. 3089

**Sono presenti/assenti per la II^ Commissione Consiliare:**

<b>I Consiglieri</b>	<b>Presente</b>
1. Carmelita Girasole (Presidente)	Presente
2. Monaco Paolo (Componente)	Presente
3. Salvatore Gallo (Componente)	Presente
4. Sandra Giardina (Componente)	Assente
5. Carmela Spada (Componente)	Presente

**Partecipa**

1. Il Sindaco
2. Il responsabile del II settore Dott. Puzzo Giuseppe

**Verbale della seduta**

Alle ore 18:45, verbalizzate le presenze e le assenze come sopra riportato, il Presidente nomina segretario verbalizzante il consigliere Monaco Paolo, alle ore 18:55 dichiara aperta la discussione.

Prende la parola il responsabile del II Settore Finanziario dott. Puzzo che relaziona sul punto all' o.d.g. evidenziando che:

- ai sensi dell'art. 11, commi 12/13/14, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per l'esercizio finanziario 2015, in vigenza del regime bilancistico - contabile di "semi-armonizzazione", sono stati predisposti e approvati con deliberazione di C.C. n. 49 del 28/08/2015 due bilanci:
  - uno con finalità autorizzatorie e cogenti, costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti al 31/12/2014 (D.Lgs. n. 77/1995 e D.P.R. n. 194/1996), cosiddetto "bilancio autorizzatorio";
  - uno con finalità meramente conoscitive, costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti dal 01/01/2015 (D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati), cosiddetto "bilancio conoscitivo";
- in sede di consuntivazione delle attività gestorie per l'esercizio finanziario 2015, occorre, pertanto, specularmente predisporre e approvare con deliberazione di C.C. due rendiconti:



- uno che rappresenta la gestione e i risultati finanziari, economici e patrimoniali del "bilancio autorizzatorio" e composto da Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e Prospetto di Conciliazione;
- uno che rappresenta solo la gestione e i risultati finanziari del "bilancio conoscitivo" e composto dal Rendiconto finanziario, in quanto con la deliberazione C.C. n. 21 del 25/05/2015 sono stati rinviati all'anno 2016 la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato.

Rilevato che occorre procedere all'approvazione della Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2015 e dei due Rendiconti della gestione 2015:

1. "Rendiconto autorizzatorio 2015";
2. "Rendiconto conoscitivo 2015", disciplinato dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 118/2011;

ed aventi il primo (di cui al superiore punto 1.) finalità autorizzatorie e cogenti, costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti al 31/12/2014 (D.Lgs. n. 77/1995 e D.P.R. n. 194/1996), cosiddetto "bilancio autorizzatorio"; il secondo (di cui al superiore punto 2.) finalità meramente conoscitive, costruito in base alla normativa ed alla modulistica vigenti dal 01/01/2015 (D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati), cosiddetto "bilancio conoscitivo".

Che con Deliberazione della Giunta Municipale nr. 44 del 01/04/2016, si è provveduto:

1. **AD APPROVARE**, ai fini del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015:
  - Il prospetto contabile (denominato Allegato "A") di rappresentazione dei residui attivi da cui risultano le somme cancellate e/o rideterminate in sede di riaccertamento ordinario;
  - Il prospetto contabile (denominato Allegato "B") di rappresentazione dei residui attivi da cui risultano le somme mantenute a residui al 31/12/2015 in sede di riaccertamento ordinario;
  - Il prospetto contabile (denominato Allegato "C") di rappresentazione dei residui passivi da cui risultano le somme cancellate e/o rideterminate in sede di riaccertamento ordinario;
  - Il prospetto contabile (denominato Allegato "D") di rappresentazione dei residui passivi da cui risultano le somme mantenute a residui al 31/12/2015 in sede di riaccertamento ordinario;
  - Il prospetto contabile (denominato Allegato "E") da cui risultano le variazioni di esigibilità ordinaria ossia le reimputazioni di entrate e di spese sugli esercizi 2016 e segg., il Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) da iscrivere nelle entrate e nelle spese degli esercizi 2016 e segg., nonché, per quanto concerne i residui attivi, i crediti di difficile e dubbia esazione ed i crediti inesigibili e insussistenti;
2. **A DARE ATTO** che i residui attivi mantenuti al 31/12/2015 ammontano a € 9.545.679,18 e che i residui passivi mantenuti ammontano a € 7.913.626,90;
3. **A DISPORRE** l'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 2015 e a dare atto che tale deliberazione di G. M. costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2015;
4. **A DISPORRE** la conseguente variazione di esigibilità in esercizio provvisorio 2016.

VISTO l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 <Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria>, il quale prevede al punto 3.3, quanto segue: "che in sede di Rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo



crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio”;

VISTO il decreto ministeriale del 20 maggio 2015, in merito al calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel rendiconto 2015 che ha inserito all’art. 2 due importanti innovazioni e modificazioni all’allegato 4/2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria qui di seguito evidenziate in corsivo:

- “Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all’importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo. Pertanto, se l’ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell’esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. L’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019”;

- “L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all’avvio della riforma”. Inoltre, si prevede che “In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio”.

VISTO, per tutto quanto sopra espresso in merito al FCDE, il Registro Ufficiale del FCDE, allegato e parte integrante alla presente proposta di deliberazione, da cui si evince il dettaglio della quota accantonata nell’avanzo di amministrazione del FCDE al 31.12.2015;



RICHIAMATO l'art. 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale così dispone testualmente: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio";

RICHIAMATO altresì l'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone:

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.



VISTO il Rendiconto per l'esercizio 2015 regolarmente composta da:

- Conto del Bilancio
- Conto del Patrimonio
- Conto Economico
- Prospetto di Conciliazione

CONSIDERATO che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;

VISTA la relazione illustrativa della Giunta sul rendiconto della gestione 2015 di cui all'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00, che contiene valutazioni di efficacia dell'azione condotta ed evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno determinati;

**PRESO ATTO CHE:**

- la gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2015 si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio;
- i responsabili dei servizi dell'ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario, hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi come disposto dall'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui elenco è stato approvato con la sopracitata deliberazione della Giunta Municipale nr. 44 del 01/04/2016.

Dare atto che il rendiconto è regolarmente composto da:

- Conto del Bilancio;
- Conto del Patrimonio;
- Conto Economico;
- Prospetto di Conciliazione

Dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 1.252.644,16, interamente vincolato così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:



		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	3.483.984,47	9.709.672,79	13.193.657,26
PAGAMENTI	(-)	4.616.478,19	8.577.179,07	13.193.657,26
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.721.709,12	3.823.970,09	9.545.679,18
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.027.728,20	4.885.898,70	7.913.626,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			140.120,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			239.287,15
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)<sup>(2)</sup></b>	<b>(=)</b>			<b>1.252.644,16</b>

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	509.780,42
Anticipazione di liquidità erogata dalla CDP ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78	740.863,74
Accantonamento indennità fine mandato Sindaco	2.000,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>1.252.644,16</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>0,00</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>	

Pado Schirano  
 Sindaco



Dare atto che è stato regolarmente compilato il prospetto di conciliazione redatto ai sensi dell'art. 229 c. 9 del D.Lgs 267/00.

Dare atto che è stato effettuato l'aggiornamento degli inventari in conformità al dettato dell'art. 230 c. 7 del D.lgs. 267/00.

Dare atto che risultano resi il conto del Tesoriere ed il Conto dell'Economo, ai sensi e nei termini delle disposizioni vigenti.

Dare atto che è stato predisposto il prospetto dei parametri gestionali di cui all'art. 228 c. 5 e che sulla base delle relative risultanze il Comune di Palazzolo Acreide non risulta "ente strutturalmente deficitario".

Il presidente chiede ai componenti della commissione di esprimere parere sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale **sul punto 1 o.d.g.** i consiglieri presenti di maggioranza esprimono parere favorevole; il consigliere di minoranza Spada ~~si astiene~~ e si riservano di parlarne in consiglio.

Alle ore 19,40 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale del quale viene data la lettura a tutti i partecipanti.

*Il Presidente II^ Commissione Consiliare*

*Il Segretario II^ Commissione Consiliare*